

OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Marzo 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell'ostacolo ai controlli ambientali



La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 6294 del 2026 ha chiarito il discrimine tra il reato di impedimento del controllo in materia ambientale disciplinato dall'art. 452-*septies* c.p., anche presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e la contravvenzione prevista dall'art. 137 co. 8 D.lgs. 152/2006 in materia di scarichi.

Il titolare di una società operante nel settore degli spurghi era stato condannato per il delitto di cui all'art. 452-*septies* c.p. per avere impedito e ostacolato l'attività di controllo ambientale svolta dal gestore del servizio idrico integrato per numerosi comuni lombardi.

A fronte della sentenza di condanna, confermata dalla Corte d'Appello di Milano, la difesa dell'imputato ha presentato ricorso in cassazione reiterando quanto eccepito in sede di merito, ovvero la carenza di legittimazione del gestore del servizio idrico a costituirsi parte civile e l'errata qualificazione giuridica del fatto.

Per quanto concerne la legittimazione a costituirsi parte civile, la Corte ha ribadito che il delitto di cui

all'art. 452-*septies* c.p. tutela, **in via diretta**, il corretto esercizio delle **funzioni di vigilanza e controllo ambientale** e, solo in via mediata, il bene finale dell'ambiente.

Di conseguenza, il danno risarcibile - anche in forma non patrimoniale - può riguardare anche enti pubblici o a partecipazione pubblica cui tali funzioni siano **concretamente riferibili**, purché sussista uno «**specifico e stringente collegamento**» tra l'ente e l'interesse tutelato.

In relazione al secondo tema evidenziato dal ricorrente, la Corte ha confermato una lettura **estensiva ma rigorosa** delle condotte tipiche previste dall'art. 452-*septies* c.p., sottolineando come il delitto ricomprenda non solo il diniego formale di accesso, ma qualunque condotta idonea a **intralciare, eludere o compromettere** l'attività di vigilanza.

Nel caso oggetto del ricorso, la sequenza comportamentale dell'imputato - dalle giustificazioni pretestuose fino alla sottrazione fisica degli strumenti di controllo - viene qualificata come **condotta ostruzionistica plurima**, idonea a determinare un danno o, quanto meno, pericolo concreto per l'efficacia dei controlli.


Da tale ricostruzione deriva il netto confine tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-*septies* c.p. e la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 137 co 8 D.lgs. 152/2006.

Tale contravvenzione, infatti, può trovare residuale applicazione solo nelle ipotesi in cui il titolare dello scarico **non consenta l'accesso**

senza che ne derivi l'intralcio o l'elusione dell'attività di controllo, oppure quando la condotta sia ascrivibile a colpa.

* * *

Reato di inquinamento ambientale: condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del fatto illecito



L'articolo 452 bis del codice penale, in materia di inquinamento ambientale, dispone che:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 **chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:**

- 1) **delle acque o dell'aria**, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) **di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

La norma punisce, dunque, chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna. Il reato può essere posto in essere sia con una azione, sia con una omissione e la norma non definisce le possibili condotte sanzionabili ma punisce il verificarsi dell'evento dannoso di danno ambientale.

La condotta è abusiva nella misura in cui venga posta in essere in violazione di norme statali/regionali o autorizzazioni amministrative.

Sull'elemento dell'abusività richiesto per il reato di inquinamento ambientale, la suprema Corte ha affermato che la condotta *“abusiva”, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative”* (Sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732, in C.E.D. Cass., n. 273565-01).

Si può trattare, ad esempio, di scarico abusivo, di immissioni oltre i limiti, di gestione illecita di rifiuti o abbandono degli stessi.

La norma precisa, inoltre, che la compromissione o il deterioramento debbono essere significativi e misurabili.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che *“è reato di danno integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce*

l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare" (Sez. III, 4 gennaio 2023, n. 17400, in C.E.D. Cass., n. 284557).

Con riferimento a tale reato una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, sez. III, dell'11.02.2026, n. 7066 ha chiarito che *"In tema di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., la sussistenza delle condotte di "deterioramento" o "compromissione" significativi e misurabili dell'ambiente non richiede necessariamente specifici accertamenti tecnici, potendo l'evento essere desunto dalle concrete circostanze di fatto, quando immediatamente e agevolmente percepibili"*, essendo dunque valutabile il danno ambientale anche in assenza di specifici accertamenti tecnici.

E ancora, si tratta di *"un reato di danno, la cui prova non richiede l'espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico delle conseguenze negative della condotta"* (Cassazione penale sez. III, 13/02/2025, n. 12514). La sentenza da ultimo citata chiarisce inoltre che *"l'attenuante del ravvedimento operoso può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto aiuto all'ambiente"*.

Sul punto si precisa inoltre che il reato di cui all'art. 452-bis c.p. è **reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies**.

* * *

Infortunio mortale: l'accertamento del risparmio di spesa che configura il vantaggio dell'ente



Nella recente sentenza n. 7563 depositata lo scorso 25 febbraio, la quarta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in merito alla responsabilità amministrativa di una società agricola semplice per un incidente ai danni di un lavoratore, ha ribadito alcuni importanti principi relativi all'**accertamento del vantaggio dell'ente nei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

Il procedimento penale scaturiva dall'incidente mortale avvenuto all'interno del capannone dell'azienda agricola, adibito a stoccaggio del fieno. In base alla ricostruzione giudiziale dei fatti, il lavoratore sarebbe stato investito da un trattore (guidato dal socio datore di lavoro della società) durante una manovra in retromarcia, così perdendo la vita.

Nei confronti degli imputati (soci e datori di lavoro), condannati nei due gradi di merito, sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra cui in particolare:

- l'omessa adozione di un piano di viabilità e di idonea segnaletica orizzontale e verticale;
- la messa a disposizione di mezzi e attrezzature inadeguate a garantire la sicurezza.

La corte d'appello ha confermato altresì la condanna irrogata in primo grado nei confronti dell'ente, ritenendo sussistente una colpa in organizzazione che avrebbe consentito il verificarsi dell'evento mortale.

La difesa dell'ente, ricorrendo avverso la sentenza di appello, oltre ad osservare che la causa dell'evento dovesse ricondursi all'incauto operato del conducente del mezzo e non ad un difetto organizzativo, evidenziava **l'insussistenza nel caso di specie di un risparmio di spesa apprezzabile**, posto che la predisposizione di strisce, cartelli verticali e dossi avrebbe comportato un **minimo impegno di spesa**.

Ebbene, in relazione a questo specifico motivo di ricorso, la Cassazione ha avallato le argomentazioni dei giudici di merito secondo le quali *"il concreto risparmio derivato all'ente dalla violazione delle norme di prevenzione non era limitato al solo costo del posizionamento di strisce e cartelli all'interno del fienile, ma anche al **costo dello studio per la realizzazione del piano di viabilità e per la conseguente informazione e al costo per l'attuazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate**".*

La stessa giurisprudenza di legittimità, d'altronde, – aggiunge la Corte di cassazione – ha ritenuto che *"il vantaggio per l'ente possa essere ricollegato anche **all'omessa formazione e informazione dei dipendenti**, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza dei corsi, sono distolti dall'attività lavorativa"*.

* * *

R.E.N.T.R.I.: il Formulario di Identificazione dei Rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo fino al 15 di settembre



Il 1° marzo 2026 è entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*.

Tale provvedimento normativo tratta il tema delle **tempistiche di attuazione del R.E.N.T.R.I. per gli iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** in quanto soggetti obbligati o che abbiano inteso iscriversi volontariamente.

Come è noto il R.E.N.T.R.I. è il nuovo modello di gestione ambientale che prevede la digitalizzazione nella gestione dei rifiuti aziendali attraverso la conservazione digitale dei registri di carico e scarico vidimati, in sostituzione del tradizionale supporto cartaceo.

Il nuovo testo di legge stabilisce che **fino al 15 settembre 2026, il FIR** (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) **può continuare ad essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale** previsto dall'art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n. 59. Sul punto si ricorda che il F.I.R. digitale viene emesso tramite il portale R.E.N.T.R.I. In conseguenza, anche le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei F.I.R. verranno applicate solo a decorrere dal 15 settembre 2026.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it